

Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea.

Statuto.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI – ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Costituzione, natura giuridica, denominazione e organizzazione
- Art. 2 Sede legale
- Art. 3 Segni distintivi
- Art. 4 Utilizzo delle lingue

TITOLO II
FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

- Art. 5 Funzioni proprie
- Art. 6 Funzioni delegate

TITOLO III
GLI ORGANI DEL CONSORZIO

- Art. 7 Organi

CAPO I
LA GIUNTA

- Art. 8 Definizione
- Art. 9 Composizione e nomina
- Art. 10 Revoca dei Componenti della Giunta
- Art. 11 Incompatibilità
- Art. 12 Durata in carica e surrogazione
- Art. 13 Competenze
- Art. 14 Funzionamento
- Art. 15 Decadenza
- Art. 16 Dimissioni

CAPO II
IL PRESIDENTE

- Art. 17 Attribuzioni
- Art. 18 Elezione
- Art. 19 Sostituzione
- Art. 20 Decadenza
- Art. 21 Dimissioni

TITOLO IV
PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

- Art. 22 Organizzazione degli uffici
- Art. 23 Albo del Consorzio
- Art. 24 Principi generali in materia di personale
- Art. 25 Supporto alle attività amministrative

TITOLO V
FINANZA – CONTABILITÀ E ATTIVITA' REGOLAMENTARI

- Art. 26 Principi
- Art. 27 Revisore del conto
- Art. 28 Regolamenti

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE

- Art. 29 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

*Costituzione, natura giuridica,
denominazione e organizzazione*

1. Il Consorzio dei Comuni della Regione Autonoma della Valle di Aosta compresi nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, delimitato con Decreto Ministeriale 26 aprile 1976 n. 353, costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. n. 328 in data 29.10.1955, in applicazione della legge 27 dicembre 1953 n. 959 recante «Norme modificative al Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 riguardante l'economia montana» comprende i seguenti comuni:

ALLEIN, ANTEY-SAINT-ANDRÉ, AOSTA, ARNAD, ARVIER, AVISE, AYAS, AYMAVILLES, BARD, BIONAZ, BRISSOGNE, BRUSSON, CHALLAND-SAINT-ANSELME, CHALLAND-SAINT VICTOR, CHAMBAVE, CHAMOIS, CHAMPDEPRAZ, CHAMPORCHER, CHARVENSOD, CHÂTILLON, COGNE, COURMAYEUR, DONNAS, DOUES, ÉMARÈSE, ÉTROUBLES, FÉNIS, FONTAINEMORE, GABY, GIGNOD, GRESSAN, GRESSONEY-LA-TRINITÉ, GRESSONEY-SAINT-JEAN, HÔNE, INTROD, ISSIME, ISSOGNE, JOVENÇAN, LA MAGDELEINE, LA SALLE, LA THUILE, LILLIANES, MONTJOVET, MORGEX, NUS, OLLOMONT, OYACE, PERLOZ, POLLEIN, PONTBOSET, PONTEY, PONT-SAINT-MARTIN, PRÉ-SAINT-DIDIER, QUART, RHÊMES-NOTRE-DAME, RHÊMES-SAINT-GEORGES, ROISAN, SAINT CHRISTOPHE, SAINT-DENIS, SAINT-MARCEL, SAINT-NICOLAS, SAINT-OYEN, SAINT-PIERRE, SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS, SAINT-VINCENT, SARRE, TORGNON, VALGRISENCHÉ, VALPELLINE, VALSAVARENCHÉ, VALTOURNENCHÉ, VERRAYES, VERRÈS, VILLENEUVE.

2. Il Consorzio è denominato «Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea» – «Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste – Bassin de la Doire Baltée»

3. Il Consorzio, ente locale retto dalle disposizioni contenute nella legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle di Aosta», e successive modificazioni intervenute, è organizzato in base ai principi di autonomia con il presente statuto.

Art.2

Sede legale

1. Il Consorzio ha la propria sede legale ad AOSTA. Le adunanze degli organi e delle commissioni si tengono, di norma, nella sede del Consorzio.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Consorzio assume come proprio simbolo lo stemma della Regione Autonoma della Valle di Aosta, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1987 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 9 gennaio 1989.

Art. 4
Utilizzo delle lingue

1. Nel Consorzio la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Consorzio possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
3. Il Consorzio riconosce altresì piena dignità al francoprovenzale ed al tedesco-walser.
4. Per l'attività degli organi e degli uffici è previsto il libero uso dell'italiano, del francese, del franco-provenzale e del tedesco-walser.
5. Nelle riunioni o durante lo svolgimento dell'attività del Consorzio se vengono utilizzati il franco-provenzale e il tedesco-walser il Presidente può richiedere la traduzione in italiano e/o in francese.

TITOLO II
FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

Art. 5
Funzioni proprie

1. Il Consorzio esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, nonché gli interventi stabiliti dalle normative comunitarie.
2. Il Consorzio ha per scopo di ottenere l'attribuzione dei sovracanonici previsti dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni che costituiscono il fondo comune consorziale.
L'importo del fondo viene ripartito, previa determinazione della quota da assegnare a ciascun comune, ai Comuni consorziati.
Le risorse eccedenti il gettito del BIM del 2009, previa verifica degli equilibri di bilancio, sono trasferite alla Regione per il finanziamento di specifici interventi, individuati d'intesa con il CPEL, a favore del progresso economico e sociale della popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana.
3. Il Consorzio può chiedere, in sostituzione dei sovracanonici, la fornitura diretta di energia elettrica.
4. Il Consorzio definisce gli indirizzi, le modalità ed i criteri generali per l'esercizio delle funzioni relative al «Servizio Idrico Integrato» della Regione Autonoma Valle di Aosta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 comma 3 e all'art. 5 comma 3 della l.r. del 08.09.1999 n. 27.
5. Il Consorzio può partecipare alla costituzione di associazioni e cooperative fra enti locali della Valle d'Aosta favorendone lo sviluppo e le attività.
6. Il Consorzio può concedere contributi finanziari a enti pubblici o a privati nel limite degli stanziamenti di bilancio e sulla base del regolamento approvato dalla Giunta.
7. Il Consorzio può aderire, previa deliberazione della Giunta a Associazioni o Unioni di Enti Locali Nazionali ed Internazionali e di altri enti, in base ad apposite convenzioni, nonché alla Federazione

Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM), ente morale costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 31.01.1964, registrato alla Corte dei Conti in data 11.04.1964.

Art. 6

Funzioni delegate

1. Il Consorzio può essere destinatario di funzioni amministrative delegate dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta con proprie leggi.
2. Può altresì risultare destinatario di funzioni di rilevanza generale o sovracomunale delegate dai Comuni.

TITOLO III
GLI ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Consorzio la Giunta e il Presidente.

CAPO I
LA GIUNTA

Art. 8

Definizione

1. La Giunta è l'organo di governo del Consorzio.

Art. 9

Composizione e nomina

1. La Giunta è composta da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines, eletto dalle rispettive Giunte tra i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unité, e da un rappresentante del Comune di Aosta, eletto tra i componenti del Consiglio comunale.
2. La composizione della Giunta dovrà tenere conto delle disposizioni sulle pari opportunità, garantendo la rappresentanza di genere.

Art. 10

Revoca dei Componenti della Giunta

1. Ogni componente della Giunta può essere revocato dall'ente che lo ha eletto; la revoca deve essere comunicata alla Giunta entro 10 giorni dalla sua adozione. L'ente che ha revocato un proprio rappresentante deve provvedere alla sua sostituzione mediante nuova elezione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Art. 11
Incompatibilità

1. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo e secondo grado.

Art. 12
Durata in carica e surrogazione

1. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per cinque anni e comunque fino al momento della sostituzione da parte della nuova Giunta.

2. In caso di dimissioni di un Componente della Giunta, esso dovrà essere sostituito da un nuovo rappresentante eletto dall'ente di riferimento.

Art. 13
Competenze

1. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che, dalla legge o dal presente Statuto, non spetti al Presidente.

2. La Giunta esercita le funzioni di direzione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n.22.

Art. 14
Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Presidente.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente facente funzione; in caso di assenza anche del Vice Presidente la Giunta verrà presieduta dal componente presente più anziano di età.

3. La seduta della Giunta è valida quando partecipa almeno la maggioranza dei componenti.

4. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti.

5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

6. Possono partecipare alle sedute esperti e tecnici invitati dal Presidente per riferire su particolari argomenti.

Art. 15
Decadenza

1. La Giunta decade:

a) Nel caso di dimissioni di oltre la metà dei propri Componenti; in tal caso la decadenza ha effetto dall'elezione della nuova Giunta.

2. I singoli componenti possono altresì decadere:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto;

b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la decadenza è pronunciata dalla Giunta.

Art. 16
Dimissioni

1. Il componente della Giunta cessa dalla carica in caso di dimissioni. Le dimissioni irrevocabili sono presentate al Presidente che ne informa la Unité des Communes valdôtaines o il Comune di Aosta affinché provveda all'elezione del proprio rappresentante, quale nuovo Componente della Giunta, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui sopra.

2. Nel caso di dimissioni, del membro della Giunta dalla carica di Presidente, la Giunta provvede a nominare il nuovo Presidente con le procedure di cui agli articoli 18 e 21.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 17
Attribuzioni

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio, convoca e presiede la Giunta e:

a) sovrintende all'attività amministrativa e politica dell'Ente;

b) verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

c) definisce i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

d) coordina e stimola l'attività della Giunta;

e) nomina i rappresentanti del Consorzio presso Aziende e Istituzioni quando la Giunta non provvede entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Consorzio svolgano le loro attività secondo le indicazioni espresse dalla Giunta;

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;

- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) promuove le materie da trattare nelle sedute della Giunta;
- j) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo Statuto non abbia espressamente demandato alla Giunta;
- k) nomina un vice presidente facente funzione e lo comunica alla Giunta.

Art. 18

Elezione

1. L'elezione del Presidente si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Sostituzione

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni spettanti a quest'ultimo vengono svolte dal Vice Presidente facente funzione.

Art. 20

Decadenza

1. Il Presidente decade nel seguente caso:

- a) per dimissioni proprie o di oltre la metà dei membri della Giunta;

Art. 21

Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente sono rassegnate alla Giunta che, previa loro protocollazione, provvede a informarne immediatamente le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta.

2. Esse comportano la decadenza della Giunta.

3. Entro trenta giorni dalla loro presentazione, ciascuna Unité des Communes valdôtaines ed il Comune di Aosta provvedono ad eleggere il proprio rappresentante, quale componente della Giunta. Entro 10 giorni dall'ultima elezione il membro più anziano della Giunta convoca la nuova Giunta la quale procede contestualmente all'elezione del Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 18.

TITOLO IV PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 22

Organizzazione degli uffici

1. Il Consorzio è dotato di proprio personale e di propri uffici.

2. L'organizzazione degli Uffici, dei Servizi e del Personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali del Consorzio.

3. L'organizzazione è determinata in relazione alle esigenze funzionali poste dai programmi sui quali si impernia l'attività dell'Ente.

Art. 23

Albo del Consorzio

1. Gli Uffici del Consorzio, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, provvedono tramite sezione dedicata sul proprio sito internet, agli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale.

2. Un dipendente cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 e il Presidente ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Il Consorzio per le notifiche di atti propri, che hanno validità nell'ambito del proprio territorio, si avvale dei dipendenti comunali.

4. Per gli avvisi di convocazione dei componenti degli organi si avvale della posta elettronica o di altro mezzo di comunicazione.

Art. 24

Principi generali in materia di personale

1. La dotazione organica del Personale del Consorzio è determinata dalla Giunta in ragione delle competenze di cui all'art.13 dello Statuto ed al Personale sono attribuite le competenze economiche previste dalla contrattazione sindacale regionale, recepita dall'organo competente;

2. La gestione del Personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia, della produttività, della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolta e di risultati conseguiti.

3. Il Consorzio garantisce ai propri dipendenti la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il Personale, l'organizzazione del lavoro e degli uffici ed il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di libertà, diritti sindacali e pari opportunità.

4. Il Consorzio riconosce la fondamentale importanza, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, del costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti favorendo o disponendo forme adeguate di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale.

Art. 25

Supporto alle attività amministrative

1. Il supporto alle attività amministrative di competenza del BIM è svolto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) che può avvalersi a tal fine del personale dipendente presso il BIM all'uopo distaccato.

TITOLO V
FINANZA – CONTABILITÀ E ATTIVITÀ REGOLAMENTARI

Art. 26

Principi

1. L'Ordinamento Finanziario e Contabile del Consorzio è disciplinato dalla normativa regionale e dal proprio Regolamento di contabilità.

Art. 27

Revisore del conto

1. Il Revisore dei conti del Consorzio è scelto dalla Giunta nel registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 recante «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta».

Art. 28

Regolamenti

1. La Giunta approva i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. I regolamenti avranno efficacia dal giorno successivo la data di deliberazione che li ha adottati, salvo diversa espressa determinazione.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo pretorio del Consorzio, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE

Art. 29

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni e integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

2. Il Consorzio invia copia dello Statuto o delle sue modificazioni e integrazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

3. Con l'entrata in vigore del presente Statuto si intende abrogato lo Statuto attualmente in vigore.